




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1041

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

N. 56 – 26 aprile 2023



# Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1041

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

N. 56 – 26 aprile 2023

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 4 -</b>
ARTICOLI DA 1 A 34 DELL'ATTO DI GINEVRA .....	- 4 -
REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI .....	- 4 -
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA .....	- 6 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA .....	- 6 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>1041</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999</b>
<b>Iniziativa:</b>	<b>governativa</b>
<b>Iter al Senato:</b>	sì
<b>Relatore per la</b>	<b>Billi (Lega)</b>
<b>Commissione di merito:</b>	
<b>Commissione competente:</b>	<b>III Commissione (Affari esteri)</b>

---

### PREMESSA

Il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 541) – ha ad oggetto la Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

Nel corso dell'esame in prima lettura, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo (seduta del 28 febbraio 2023).

Il provvedimento riproduce il disegno di legge di ratifica di pari oggetto (AC 3083) presentato nel corso della XVII legislatura dal Governo presso la Camera dei deputati e sul quale la Commissione Bilancio della Camera aveva espresso parere favorevole (seduta del 20 giugno 2017).

La sola differenza fra i due atti è relativa alla clausola di invarianza finanziaria (articolo 5 del disegno di legge di ratifica): l'atto ora in esame, infatti, prevede non solo l'esclusione dei nuovi o maggiori oneri (già prevista nell'atto della XVII legislatura) ma anche l'obbligo di provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame svolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio) della Camera nella XVII legislatura (seduta del 20 giugno 2017), il relatore non ha formulato osservazioni, rilevando che, ai sensi dell'articolo 23 del Trattato, le tasse di registrazione internazionale avrebbero dovuto essere fissate in modo tale che le entrate da esse derivanti, potessero coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale e, inoltre, che la previsione di ulteriori contributi dello Stato, oltre a rivestire carattere eventuale, era comunque sostanzialmente riprodotto di un analogo obbligo già previsto a legislazione vigente; il relatore ha quindi chiesto conferma al Governo circa tale ricostruzione. La rappresentante del Governo ha confermato la correttezza della ricostruzione e la Commissione ha espresso parere favorevole.

Il disegno di legge, trasmesso al Senato, non è stato approvato entro il termine della XVII legislatura né è stato esaminato dalla Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla RT e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **ARTICOLI da 1 a 34 dell'Atto di Ginevra**

#### **Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali**

Le norme dettano la disciplina concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

In particolare vengono, in primo luogo, fornite alcune definizioni e si specifica che è fatta salva l'eventuale più ampia tutela riconosciuta ai disegni e modelli industriali dalla legislazione di ciascuna delle parti contraenti (articoli 1 e 2).

Sono poi dettate norme propriamente dedicate alla disciplina della domanda della registrazione internazionale di disegni e modelli industriali. Qualsiasi cittadino di uno Stato contraente ovvero di uno Stato facente parte di un'organizzazione regionale intergovernativa che sia parte contraente, come anche qualsiasi persona domiciliata sul territorio di una delle parti contraenti, ha titolo a depositare una domanda internazionale di protezione di disegni e modelli industriali (articolo 3).

Le successive disposizioni disciplinano l'intera procedura stabilendo, tra l'altro:

- la procedura di deposito della domanda internazionale. La domanda può essere presentata direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure tramite l'ufficio nazionale che ha facoltà di richiedere il pagamento di una tassa di trasmissione (articolo 4);
- il contenuto della domanda internazionale di protezione (articolo 5);
- le modalità di rettifica di eventuali irregolarità della domanda internazionale (articolo 8);
- quale sia la data di deposito della domanda internazionale (articolo 9) e la data di registrazione internazionale (articolo 10);
- il diritto al rifiuto della registrazione internazionale che l'ufficio di una parte contraente designata dal depositante può esercitare, ove manchino le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della propria legislazione (articolo 12);
- gli effetti della registrazione internazionale (articolo 14);
- le modalità di invalidazione totale o parziale degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una delle parti contraenti (articolo 15);

- la durata della registrazione internazionale e della protezione, e i relativi rinnovi (articolo 17);
- che l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) fornisca, a chiunque ne faccia domanda e previo pagamento della tassa prescritta, informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate (articolo 18).

Sono poi dettate le disposizioni amministrative, che prevedono, in primo luogo, la possibilità che più Stati possano notificare al Direttore generale dell'OMPI che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali, e che l'insieme dei rispettivi territori va considerato come un'unica parte contraente (articolo 19).

Si stabilisce, altresì, che gli Stati parti dell'Atto del 1934, dell'Atto del 1960 e le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999 siano membri a tutti gli effetti dell'Unione dell'Aja (articolo 20).

Inoltre, le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999 sono membri dell'Assemblea costituita in base all'Atto complementare di Stoccolma<sup>1</sup> all'Accordo dell'Aja. Ciascuno Stato membro dell'Assemblea è rappresentato da un delegato. Tra le funzioni dell'Assemblea figurano:

- la trattazione delle questioni concernenti lo sviluppo dell'Unione dell'Aja, tra le quali l'applicazione dell'Atto di Ginevra del 1999;
- l'invio di direttive al Direttore generale dell'OMPI sulla preparazione delle conferenze di revisione, e la loro convocazione;
- la definizione del programma e l'adozione del bilancio biennale dell'Unione dell'Aja, della quale approva altresì i rendiconti;
- l'adozione del regolamento finanziario dell'Unione dell'Aja.

L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria (articolo 21).

Si specifica che l'Ufficio internazionale dell'OMPI è competente per la registrazione internazionale e per gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione dell'Aja. L'Ufficio internazionale prepara le riunioni, provvede al segretariato dell'Assemblea e assiste gli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa istituiti. Il più alto dirigente dell'Unione dell'Aja è il Direttore generale dell'OMPI: questi rappresenta l'Unione e convoca qualsiasi riunione che debba trattare questioni concernenti l'Unione medesima, inclusa l'attività dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea (articolo 22).

Le norme relative al bilancio (articolo 23) sono sostanzialmente riprodottrive di quelle dei precedenti Accordi.

In particolare, dette norme prevedono che l'Unione dell'Aja disponga di un proprio bilancio che comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione medesima nonché il suo contributo

---

<sup>1</sup> Del 14 luglio 1967.



alle spese comuni alle unioni amministrative dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale<sup>2</sup>; il contributo è proporzionato all'interesse che l'Unione ha in dette altre unioni. Le fonti di finanziamento del bilancio dell'Unione dell'Aja sono le tasse relative alle registrazioni internazionali ed altre entrate derivanti, ad esempio, dalla prestazione di altri servizi, da donazioni e da sovvenzioni. Le tasse relative alle registrazioni internazionali sono fissate in modo tale che le entrate da esse derivanti, unitamente alle altre fonti di finanziamento, siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione dell'Aja. Le norme affermano anche che l'Unione ha un "Fondo del capitale d'esercizio": alimentato dalle eccedenze di entrata. Qualora le eccedenze non siano sufficienti ad alimentare il Fondo, ciascun membro dell'Unione dell'Aja effettuerà un versamento unico. È stabilito, inoltre, che se il Fondo diventasse insufficiente, l'Assemblea ne delibererà l'aumento e che la proporzione e le modalità di versamento saranno definite dall'Assemblea.

Le successive norme riguardano le revisioni e le modifiche all'Atto di Ginevra oggetto della ratifica in esame (articoli 25 e 26) e recano le disposizioni finali che trattano, fra l'altro, della adesione e della denuncia dell'Atto citato (articoli da 27 a 34).

## **ARTICOLO 5 del disegno di legge di ratifica**

### **Clausola di invarianza finanziaria**

**Le norme** corredano il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di una generale clausola di invarianza finanziaria, ai cui sensi dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1) e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

**La relazione tecnica** rileva che, da un attento esame dell'Atto di Ginevra relativamente ai contenuti finanziari previsti non emergono sostanziali innovazioni rispetto ai precedenti accordi (Atto di Londra del 1934 e Atto dell'Aja del 1960, quest'ultimo ratificato dall'Italia) se non talune di carattere tecnico-procedurale. In materia di copertura delle spese, significativa è la disposizione contenuta nell'articolo 23 secondo la quale, premesso che l'Unione dell'Aja (istituita dall'Accordo dell'Aja del 1925 e mantenuta dagli Atti del 1934 e del 1960 citati e dall'Atto di Ginevra del 1999) si finanzia principalmente con gli emolumenti sulle registrazioni internazionali, questi emolumenti sono fissati in modo che le entrate dell'Unione derivanti dagli emolumenti e da altre fonti di finanziamento permettano almeno

---

<sup>2</sup> Sono, ad esempio, l'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o l'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie.

di coprire le spese dell'OMPI che assicura la registrazione internazionale. L'adesione dell'Italia all'Atto di Ginevra, pertanto, non comporta alcun aggravio per il bilancio dello Stato in quanto la conferma di continuare a essere ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto, non comporta cambiamenti della situazione, essendo questa disposizione già presente nel precedente Atto dell'Aja del 1960, ratificato dall'Italia.

Inoltre, l'Atto di Ginevra, nel prevedere disposizioni dirette a favorire l'adesione degli Stati che svolgono l'esame della novità, non comporta cambiamenti sull'attività dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che attualmente non svolge l'esame della novità dei disegni e dei modelli, posto che la ratifica dell'Atto non crea condizioni d'obbligo per gli Stati in tal senso. In sostanza, quindi, l'Atto non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia, preliminarmente, che il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 541) – ha ad oggetto la Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999: l'Atto disciplina la domanda e gli effetti della predetta registrazione internazionale. Ai sensi dell'articolo 23 dell'Atto, in gran parte riproduttivo di obblighi già previsti a legislazione vigente, le tasse di registrazione internazionale devono essere fissate in modo tale che le entrate da esse derivanti, unitamente alle altre fonti di finanziamento, siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione dell'Aja. Il medesimo articolo 23 stabilisce altresì che qualora le risorse dovessero, in concreto, risultare insufficienti l'Assemblea ne delibererà l'aumento che dunque sarà posto a carico dei membri dell'Unione e che la proporzione e le modalità di versamento saranno definite dall'Assemblea. Il disegno di legge di ratifica è corredato di una clausola di invarianza e la relazione tecnica informa, in particolare, che l'Atto di Ginevra non comporta cambiamenti sull'attività dell'Ufficio italiano brevetti e marchi<sup>3</sup>.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che, da un lato, l'atto in esame, introducendo disposizioni di carattere ordinamentale e ribadendo il meccanismo di finanziamento del Segretariato basato sulle tasse versate dai soggetti richiedenti, risulta in

---

<sup>3</sup> Si rammenta che, in prima lettura, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso sul testo del provvedimento, parere non ostativo e che, nel corso della XVII legislatura, la Commissione Bilancio della Camera aveva espresso parere favorevole sull'analogo disegno di legge di ratifica C 3083, poi non giunto ad approvazione definitiva nel corso della medesima legislatura.

gran parte riproduttivo della normativa vigente, dall'altro, i versamenti dovuti dagli Stati aderenti in caso di insufficienza dei fondi, ai sensi del medesimo atto, sono già previsti dalla normativa vigente e hanno comunque carattere eventuale.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che l'articolo 5 del disegno di legge di ratifica, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede, al comma 1, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, per quanto riguarda la formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.